

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI GENOVA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC
ai sensi dell'art. 76, comma 2 Decreto legislativo 14 del 12/01/2019

DOTT. MARCO GRASSO
VIA ZARA 7/15 SC. S
16145 GENOVA



INDICE

1.	DICHIARAZIONE DI TERZIETA' ED INDIPEDEZA DEL PROFESSIONISTA NOMINATO	Pag. 3
2.	ATTIVITA' PRELIMINARI SVOLTE	Pag. 3
3.	REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE ...	Pag. 4
4.	CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	Pag. 4
5.	ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI	Pag. 5
6.	ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI	Pag. 6
7.	VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA	Pag. 6
8.	VERIFICHE DELL'O.C.C. - RISULTATI	Pag. 6
9.	ANALISI DEL CONCORDATO MINORE	Pag. 7
10.	COSTI DELLA PROCEDURA, SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONCORDATO MINORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	Pag. 10
11.	CONCLUSIONI	Pag. 11
12.	ATTESTAZIONE	Pag. 11
13.	ALLEGATI	Pag. 12



1. DICHIARAZIONE DI TERZIETA' ED INDIPEDENZA DEL PROFESSIONISTA NOMINATO

Il sottoscritto Dott. Marco Grasso, Dottore Commercialista e Revisore legale, con Studio in Genova, Via Zara 7/15 sc.S, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale di Genova, numero di iscrizione 1055, C.F.: GRSMRC70M05D969J, è stato nominato dall'OCC di Genova quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.M. 202/2014 nell'ambito della procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento richiesta dal Sig. Romolo Marzi, nato a Genova il 15/11/1952 (d'ora in poi Debitore), residente in Genova, Via Bolzaneto 19/18, lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel settore della consulenza collegata a progetti finanziati a valere su fondi comunitari..

Il sottoscritto in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra

dichiara e attesta

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- Di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- Di non essere in una delle situazioni previste dall'art.2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporale, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- Di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- Di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- Di Non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il sottoscritto ha effettuato le comunicazioni all' ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali e sottopone all'Organismo Composizione della Crisi di Genova la sua relazione contenente l'attestazione sulla fattibilità del concordato minore.

2. ATTIVITA' PRELIMINARI SVOLTE

Il sottoscritto ha poi esaminato, attraverso incontri con gli interessati e con numerose sessioni telefoniche e di scambio di mail con l'advisor, Avv. Pierpaolo Curri, che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda all' Organismo di Composizione della Crisi, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.



1. Sono stati quindi analizzati i documenti inerenti ai debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della situazione debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.
2. È stato riscontrato che sussistessero le condizioni di cui all'art. 74 comma 1, Decreto legislativo n. 14/2019.
3. È stato riscontrato che non sussistessero le condizioni di cui all'art. 77, Decreto legislativo n. 14/2019.
4. È stata presentata una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
5. Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie ed è stata esclusa, **a causa della situazione personale, debitoria e della sua formazione**, ogni altra ipotesi del cosiddetto accordo di composizione compresa l'ipotesi liquidatoria.
6. È stata quindi approfondita l'ipotesi del concordato minore di cui agli artt. 74 e seguenti del Decreto legislativo 14/2019, concludendo per la fattibilità del piano relativo.

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

Il sottoscritto a seguito degli incontri avvenuti presso il proprio studio e presso lo studio dell'advisor e a seguito dell'analisi della documentazione, ritiene coerente la fattispecie del "concordato minore" di cui al Decreto Legislativo 14/2019 art. 74 e seguenti rispetto al caso prospettato.

Il Signor Romolo Marzi, come verrà successivamente indicato, è soggetto sovra indebitato ai sensi dell'art. 2 CCI essendo titolare alla data del 02/02/2023 di un debito di ammontare complessivo pari ad euro 855.869,57, il totale delle passività supera decisamente il totale delle attività ossia il solo attivo non è in grado di coprire le passività ad oggi maturate a seguito dei debiti maturati nei confronti dell'Erario e dell'Inps. Il maggiore indebitamento risulta essere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed è maturato nel corso tra gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 per imposte non versate riconducibili all'attività professionale dell'esponente.

Tale debito è pertanto qualificabile come non consumeristico.

Tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 77 CCI sussistono.

Attraverso la presente procedura il signor Romolo Marzi intende proseguire la propria attività professionale di progettazione e organizzazione, gestione e rendicontazione di interventi integrati finanziati a valere su fondi comunitari.

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Circa le cause che hanno portato il Sig. Romolo Marzi nella situazione di sovra indebitamento, queste sono da cercare nelle vicende lavorative del debitore. Come già detto il Marzi è un lavoratore autonomo.



Dalla documentazione prodotta e dalle verifiche effettuate dal sottoscritto, si evince che nell'anno 2009 il signor Romolo Marzi è stato oggetto di un'indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Genova avente ad oggetto supposti illeciti relativi a fondi europei gestiti dalla Regione Liguria. L'accusa consisteva nella falsa fatturazione, da parte di società riconducibili al Marzi, per operazioni inesistenti relative a sponsorizzazioni con il solo scopo di creare fondi "occulti" da utilizzare quali tangenti per ottenere favori da esponenti politici, i quali avrebbero dovuto facilitare l'approvazione dei progetti presentati o l'assegnazione di incarichi.

A seguito dell'indagine penale il signor Marzi e le società a lui riferibili sono state sottoposte a verifiche fiscali che hanno portato all'emanazione di diversi avvisi di accertamento per indebita detrazione di costi e fatturazioni per operazioni ritenute inesistenti. Le imposte recuperate sono state sia l'Iva sia le imposte sui redditi del signor Marzi che per quello per trasparenza delle società a lui riconducibili.

A tali accertamenti è riconducibile il debito verso l'Erario e l'Inps.

Il processo penale promosso dalla Procura a carico di Marzi per il reato di false fatturazioni si è concluso con sentenza n.911 del 15/02/2015 che ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.

A seguito di quanto accaduto e della grande risonanza mediatica della vicenda, il Marzi, ha incontrato, chiaramente, notevoli difficoltà nella propria attività lavorativa professionale, arrivando, praticamente ad azzerarla e privandolo, quindi, della possibilità di generare le risorse sufficienti a soddisfare il credito dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. Oltre alla situazione reddituale, tali vicende hanno compromesso anche la situazione familiare creando una crisi coniugale sfociata in data 20 dicembre 2011 nella separazione personale dalla signora Annamaria Russo.

5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dai controlli effettuati non risulta alcun atto compiuto negli ultimi cinque anni.

Il sottoscritto, allo scopo di rendere una fotografia più esaustiva possibile del comportamento del debitore, desidera, evidenziare alcuni fatti posti in essere dal sig. Marzi.

- In data 16 dicembre 2010 il Sig. Marzi ha ceduto al coniuge Sig.ra Annamaria Russo due immobili, uno sito in Genova Via Bolzaneto, 19/18 (ove ella risiede attualmente in forza di un contratto di locazione) ed uno sito in Briga Alta (CN) incassando la somma rispettivamente di Euro 96.000,00 (novantaseimila/00) ed Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) per un totale di Euro 115.000,00 (centoquindicimila/00). Tale somma, come dichiarato dal debitore e come verificato dal sottoscritto è stato utilizzato per Euro 88.424,38 (ottantottomilaquattrocentoventiquattro/38) per il pagamento delle imposte relative agli avvisi di accertamento elevati al debitore. La differenza il debitore ha dichiarato "è stata da me utilizzata per le necessità personali in quanto in quegli anni non avevo entrate professionali".

- in data 6 settembre 2011 i signori Annamaria Russo e Romolo Marzi hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale sono confluiti esclusivamente immobili di proprietà della Sig.ra Russo.

- in data 5 marzo 2012 i signori Annamaria Russo e Romolo Marzi hanno istituito il trust "Trust Famiglia Russo". Il signor Romolo Marzi, benché figure formalmente quale Disponente, ha partecipato all'atto istitutivo del Trust al solo fine di prestare il consenso richiesto dal fondo patrimoniale, ma non vi ha sottoposto alcun proprio bene.



- in data 27 novembre 2012 con atto SERIE 1T 13393 il debitore ha rilasciato acquiescenza alle disposizioni testamentarie del Signor Marzi Ferruccio (padre di Marzi Romolo), pubblicate con verbale del 08.08.2011, con rinuncia ad agire in riduzione.

La suddetta rinuncia, che si riferisce ad un asse ereditario consistente in un appartamento e in un garage tra i beni compresi nell'asse ereditario, il debitore ha dichiarato essere stata espressa per non contraddire le volontà testamentarie del genitore defunto.

6. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione presentata e dalle verifiche effettuate dal sottoscritto, non risultano atti impugnati dai creditori.

7. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Il sottoscritto ritiene che la documentazione prodotta dal debitore, oltre a quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi sufficientemente completa ai fini che qui interessano.

8. VERIFICHE DELL'O.C.C. - RISULTATI

Il sottoscritto, a seguito della nomina a gestore, ha provveduto alla verifica delle posizioni debitorie di cui il ricorrente ha fornito dichiarazione.

Il sottoscritto ha inviato richiesta di precisazione dei crediti ai creditori indicati e la situazione risulta essere la seguente:

Tabella 2: Riassunto situazione debitoria

Marzi Romolo Tipologia debito	Debito residuo	% tot.
Agenzia Entrate Riscossione	855.869,57 €	100,00%
Totale generale del debito	855.869,57 €	100,00%

Il debito totale residuo accertato è pari a Euro 855.869,57 (ottocentocinquantacinquemilaottocentosessantannove/57).

Tabella 3 Dettaglio situazione debitoria



Relazione particolareggiata ex art. 76 c. 2 D. Lgs 14/2019

Creditore	Descrizione	Ente Creditore	Importo residuo (euro)	Importo accertato O.C.C. (euro) PRIVILEGIATO	Importo accertato O.C.C. (euro) CHIROGRAFO	Importo accertato O.C.C. (euro) SOSPELO
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820110027899033000 Iva, Irap, Irpef Anno 2005	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	18.575,34 €	18.575,34 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.0482012000788809000 Iva, Irap, Irpef Anno 2006	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	52.590,81 €	52.590,81 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820120001922803000 Irpef Anno 2006	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AG. DELLE EN	2.786,70 €	2.786,70 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820120011282138000 Iva, Irap, Irpef Anni 2007 e 2008	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	368.001,31 €	368.001,31 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820120012212037000 Iva, Irap, Irpef Anno 2005	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	46.467,73 €	46.467,73 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820120015969035000 Irpef Anno 2006	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	3.573,88 €	3.573,88 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.34820120004839350000 Inps Anni 2005 e 2006 - SOSPESA	Awiso di addebito	INPS SEDE DI GENOVA	330,34 €	- €	- €	330,34 €
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820130022560387000 Iva, Irap, Irpef Anno 2006, Iva Anno 2009	Cartella	MULTIENDE (Num. Enti: 2)	159.936,06 €	159.936,06 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820130025562267000 Irpef Anno 2005	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	3.683,74 €	3.683,74 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.64814008987389007000 Irpef Anno 2007	Awiso di accertamen	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	67.897,43 €	67.897,43 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.0482014000687707000 Irpef Anno 2006	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	8.124,16 €	8.124,16 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820150001377276000 Irpef Anno 2006	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	5.314,10 €	5.314,10 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820150019170406000 Iva, Irap, Irpef Anno 2005	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	33.040,03 €	33.040,03 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820150029501385000 Irpef Anno 2005, Iva, Irap, Irpef Anno 2006	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	79.037,17 €	79.037,17 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.0482017002266456000 Spese di giustizia Anno 2007	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	588,45 €	588,45 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820190000616123000 Irpef Anno 2015	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AG. DELLE EN	57,04 €	57,04 €	- €	0
Cartella Agenzia Riscossione Genova n.04820190010814377000 Irpef Anno 2005	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	5.865,28 €	5.865,28 €	- €	0
Totale			855.869,57	855.539,23 €	- €	330,34 €

7

9. ANALISI DEL CONCORDATO MINORE

Analisi dell'Attivo e della Situazione reddituale

Situazione economica: i dati reddituali

Il Sig. Marzi, nel corso di un incontro con il sottoscritto, ha dichiarato di non sostenere alcun costo professionale. Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi, quindi, emerge che negli ultimi tre anni il Sig. Marzi ha prodotto i seguenti risultati reddituali.



	Ricavi	Contributi	Imposte	Reddito netto
2021	46.650,00	4.984,00	4.710,00	36.956,00
2020	32.597,00	10.318,00	2.266,00	20.013,00
2019	42.617,00	6.986,00	3.938,00	31.693,00
Reddito medio				29.554,00

Situazione patrimoniali: i beni di proprietà

- Immobili;

Il debitore non possiede beni immobili.

- Mobili registrati;

Il debitore non possiede beni mobili registrati.

- Depositi bancari;

Il debitore è titolare del conto corrente n. 6528180 acceso presso Banca Carige S.p.A. (ora Bper Spa) sede di Genova, che alla data del 30/09/2022 presentava un saldo pari ad euro 9.468,68.

Il 50% del saldo del c/c viene messa a disposizione dal signor Marzi nella proposta concordataria, pari quindi, a circa **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)**.

- Altri beni

Il debitore è sottoscrittore di due Fondi Pensione, uno di Azimut Capital Management SGR S.p.A. e uno di ARCA VITA S.p.A.

Il Fondo Pensione di AZIMUT è stato sottoscritto in data 25/05/2010 con il mandato n. 3309922 ed è definito "Azimut Previdenza". La normativa di riferimento è quella della previdenza complementare di cui al D. Lgs. 252/2005.

Il Signor Marzi alla data del 31/12/2021 ha maturato un credito pari ad euro 35.189,19 (al lordo di imposte e ritenute di legge).

Il contratto stabilisce che a partire dal raggiungimento dell'età pensionabile (già raggiunta dal Sig. Marzi) il sottoscrittore ha diritto a:

- proseguire la partecipazione alla forma pensionistica; oppure
- richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica in rendita e/o capitale nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa (D.lgs. 252/2005); oppure
- trasferire la posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare.

La normativa di riferimento e le consuetudini applicate dai vari Fondi Pensionistici non sono molto chiare sulla possibilità di richiesta di erogazione da parte di un soggetto nominato da una procedura concorsuale.

Tale posta non viene messo a disposizione dell'attivo concordatario dal debitore.



Il Fondo Pensione di ARCA VITA è stato sottoscritto in data 20/12/2002 con il contratto "Progressive Pension Plan Programma Garantito" n. 296035. La normativa di riferimento è quella della previdenza complementare di cui al D. Lgs. 252/2005.

Il Signor Marzi alla data del 20/12/2021 (data di scadenza del contratto) ha maturato un credito pari ad euro 62.214,99 (al lordo di imposte e ritenute di legge).

Alla scadenza del contratto (già prorogata ai sensi dell'art 12 Condizioni Generali) il signor Marzi ha diritto alternativamente:

- a richiedere la liquidazione del fondo sotto forma di rendita vitalizia; oppure
- a richiedere la liquidazione del fondo sotto forma di capitale nel limite del 50% della prestazione.

La normativa di riferimento e le consuetudini applicate dai vari Fondi Pensionistici non sono molto chiare sulla possibilità di richiesta di erogazione da parte di un soggetto nominato da una procedura concorsuale.

Il sottoscritto evidenzia che entrambi i Fondi Pensione sopra descritti sono soggetti ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche obbligatorie ai sensi dell'art. 11 comma 10 D. Lgs. 252/2005.

Il 50% della prestazione derivante dal contratto viene messa a disposizione dal signor Marzi nella proposta concordataria, pari quindi a **€ 30.000,00 al lordo delle imposte (circa € 26.907,98 netti)**.

Situazione finanziaria: la quota disponibile a servizio del debito

Il Sig. Marzi è separato e vive da solo in un appartamento in affitto. Gli accordi di separazione prevedevano la corresponsione di un assegno mensile di Euro 1.500,00 per il mantenimento dei figli. Considerata la raggiunta indipendenza economica dei suddetti, il debitore ha depositato al Tribunale di Genova una richiesta di annullamento dell'assegno di mantenimento indicato nella separazione.

Il sottoscritto a seguito dei controlli effettuati e delle informazioni assunte, ha, quindi, rideterminato il fabbisogno del Sig. Marzi in base al prospetto allegato.

L'ammontare annuo delle spese necessarie è pertanto di euro 17.520,00.

Finanza esterna

La signora Annamaria Russo, coniuge legalmente separato dal signor Romolo Marzi, allo scopo di migliorare la soddisfazione dei creditori, subordinatamente all'omologa del concordato minore, si è irrevocabilmente impegnata a versare un importo non superiore ad **euro 70.000,00** e pari alla differenza tra il complessivo importo di euro 100.000,00 e quanto verrà incassato dalla



liquidazione del 50% della giacenza sul conto corrente suddetto e dalla liquidazione del fondo pensione ARCA VITA.

10. COSTI DELLA PROCEDURA, SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONCORDATO MINORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il sottoscritto ha stimato i presumibili costi della procedura di concordato minore come segue:

- euro 1.000,00 per spese di procedura (contributo unificato, spese di pubblicità e imposta di registro sul decreto di omologa);
- euro 12.960,30 compenso del Gestore della Crisi;
- euro 17.592,90 compenso del consulente.

Per quanto riguarda la valutazione sulla convenienza del concordato minore, il sottoscritto ha effettuato un calcolo sul possibile attivo relativo ad una procedura liquidatoria di cui al prospetto allegato.

In riferimento alle poste attive inserite nella presunzione di ipotesi liquidatoria, il sottoscritto rileva le seguenti criticità:

- Reddito da lavoro: il calcolo è stato effettuato sulla media dei redditi degli ultimi tre anni. Essendo il debitore un lavoratore autonomo, potrebbe esserci il rischio che tali redditi subiscano una contrazione;
- Somme da liquidazione Fondi pensione: come descritto nel capitolo in cui sono stati descritti, in base alla normativa ed agli usi in essere, non è garantita la possibilità per la procedura liquidatoria di riuscire ad ottenere l'incasso delle somme accantonate;
- Non ci sarebbe alcun apporto di finanza esterna.

La presumibile somma a disposizione dei creditori nei 3 anni di liquidazione risulterebbe pertanto essere da un minimo di **Euro 41.102,00** (quarantunomilacentodue/00) (escludendo dal computo le somme derivanti dai fondi pensione) ad un massimo di **Euro 91.068,43** (novantunomilasessantotto/43). Tale somma, anche nel migliore degli scenari, risulta inferiore a quella messa a disposizione dei creditori con il concordato minore che risulta essere pari ad **Euro 100.000,00** (centomila/00).



Rilevato che nella liquidazione del patrimonio va considerato anche il compenso del liquidatore che verrà nominato dal Tribunale, si riepiloga nella tabella che segue la percentuale di soddisfacimento del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione nei diversi scenari.

	CONCORDATO MINORE	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	
		scenario peggiorativo	scenario migliorativo
attivo messo a disposizione della procedura	100.000,00 €	41.102,00 €	91.068,43 €
costi di procedura	31.553,20 €	37.970,41 €	41.281,02 €
percentuale di soddisfacimento	8,00%	0,37%	5,82%
tempi di soddisfacimento	120 giorni	3 anni	

In conclusione, l'ipotesi liquidatoria non appare conveniente in quanto la somma disponibile sulla proiezione dei dati in possesso del sottoscritto, risulta inferiore all'importo indicato nel concordato minore ed i tempi di realizzazione dell'attivo passerebbero da circa **120 giorni** (nell'ipotesi di concordato minore) ad almeno **tre anni** (nell'ipotesi liquidatoria). A questo si aggiunge, come sopra evidenziato, il rischio di una contrazione dei redditi del debitore negli anni liquidatori ed il rischio di non riuscire a liquidare i Fondi Pensione.

11. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni sopra esposte il sottoscritto, a seguito della documentazione presentata e delle verifiche che sono state effettuate, attesta la fattibilità della procedura di concordato minore così come proposto e come dettagliato nei prospetti di cui sopra ritenendo che, sulla base delle informazioni raccolte e disponibili agli atti, attualmente l'ipotesi liquidatoria non sia conveniente rispetto a quanto proposto.

Il sottoscritto rimane a disposizione qualora fosse necessario acquisire ulteriori informazioni.

12. ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- I documenti messi a disposizione dal Debitore proponente e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Concordato minore ex art. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019



Genova, 8 febbraio 2023

Con osservanza

Dott. Marco Grasso

13. ALLEGATI

- A) Nomina dell'organismo di composizione della crisi;
- B) Prospetto Costi familiari mensilizzati;
- C) Prospetto calcolo attivo liquidatorio





ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
OCC - COMMERCIALISTI DI GENOVA PRESSO ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Iscritto nella Sez. A al numero 93 del Reg. OCC Min. Giust.

NOMINA GESTORE DELLA CRISI

(art. 2 lettera f) e 10 comma 2 del DM 202/2014)

PROCEDIMENTO N. 17/2022 DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014

Il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento – ODCEC Genova, iscritto al n. 93 del Registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello stesso D.M.

Vista l'istanza trasmessa alla segreteria dell'OCC – ODCEC Genova dal/la sig./ra **Romolo Marzi**, nato/a a Genova il **15/11/1952**, C.F.: **MRZRML52S15D969O**, domiciliato presso il/la , PEC: , dichiarante i requisiti ex art. 2, comma 1 lett. c) decreto legislativo del 12/01/2019 n° 14 e S.M.I., con il quale i medesimi richiedono la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto il Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Genova approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 22.9.2016;

Ritenuta la necessità di procedere a designare uno o più *gestori della crisi*, aventi i requisiti indicati dall'art. 4 del citato D.M. 202/2014;

Preso atto dei nominativi iscritti nella sezione A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia - elenco dei gestori della crisi;

Tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare;

Tenuto conto che l'OCC-ODCEC Genova non si trova in conflitto di interesse riguardo al procedimento n. 17/2022;


Nomina il/la dott. **Dott. Marco Grasso** nato a GENOVA il **05/08/1970** con studio in Genova (GE) Via Zara, 7/15 Sc S, indirizzo PEC: **marco.grasso@pec.commercialisti.it**, quale gestore nel procedimento sopra evidenziato, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 202/2014 e lo onera delle incombenze e degli obblighi di cui all'art. 11, nei termini ivi previsti, con l'invito ad incontrare tempestivamente il debitore per valutare le eventuali ragioni di urgenza e la raccomandazione di portare a termine l'incarico di cui alla presente nomina entro 60 giorni dalla data di comunicazione della stessa dandone comunicazione all'OCC via PEC con la trasmissione dell'elaborato del Gestore della crisi. In caso di mancato rispetto del termine indicato, in assenza di documentate giustificazioni che dovranno pervenire all'OCC via PEC almeno 5 giorni prima della scadenza del termine, verrà valutata la revoca dell'incarico.

Genova, 11/10/2022

OCC - ODCEC Genova
Il Referente
Dott. Giancarlo Strada

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
GENOVA

Prot. n. **0005231**
del **12/10/2022**
Destinatario
GRASSO MARCO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
OCC - COMMERCIALISTI DI GENOVA PRESSO ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Iscritto nella Sez. A al numero 93 del Reg. OCC Min. Giust.

PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AVVIATO AI SENSI DELLA L. 3/2012
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI
DELL'ORGANISMO CON LA PROCEDURA

Il sottoscritto **Dott. Giancarlo Strada** Referente dell'intestato Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), con riferimento alla domanda di accesso al servizio depositata presso la **Sede Collegata della ODCEC Genova da Romolo Marzi (MRZRML52S15D9690), Genova (GE) - Via Bolzaneto, 19/18, nella sua qualità di consumatore**, in data **10/10/2022** e iscritta al n. **17 / 2022**

DICHIARA

ai sensi dell'art. 10 del DM 202 del 24 settembre 2014, che l'intestato Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento **non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interessi** con la procedura avviata.

11/10/2022

Il Referente dell'Organismo
Dott. **Dott. Giancarlo Strada**

MARZI ROMOLO

COSTI FAMILIARI MENSILIZZATI	€/mese
Alimentari	500,00
Bevande	80,00
Affitto	300,00
Condominio	
Attività sportive figli	
Abbonamento annuale AMT /FFSS	35,00
Altri Abbonamenti annuali	20,00
Carburante	
Autostrade	
Internet abitazione	
Telefonia Mobile	15,00
Utenze (energia)	70,00
Utenze (gas)	70,00
Spese mediche	60,00
Farmaci	90,00
Abbigliamento e calzature	60,00
Commercialista	60,00
Retta Scolastica	
iscrizione scolastica annuale	
Pasti Scuola	
Centro Estivo	
Spese Scolastiche (zaino, quaderni, ecc.)	
Assicurazione auto	
Altre Assicurazioni	
Imu/Tari	
Imprevisti	100,00
ass Mantenimento	-
TOTALE COSTI FISSI RIPARTITI	
TOTALE COSTI FISSI MENSILI	1.460,00
TOTALE COSTI FISSI ANNUALI	17.520,00



MARZI ROMOLO

Calcolo attivo liquidatorio

DA REDDITO DI LAVORO			
Reddito annuale netto	29.554,00 €		
Spese mantenimento inserite nel ricorso	17.520,00 €		
Importo annuo residuo a disposizione	12.034,00 €		
Somma disponibile per 3 anni	36.102,00 €		
DA FONDI PENSIONE			
Arca - liquidazione lorda - 50%	31.107,50 €		
Imposte	4.199,51 €	aliquota	13,5
Arca - liquidazione netta - 50%	26.907,98 €		
Arca - rendita lorda annua	2.123,67 €		
Imposte	286,70 €		
Arca - rendita netta annua	1.836,97 €		
Rendita disponibile per 3 anni	5.510,92 €		
Azimut - liquidazione lorda - 50%	17.803,81 €		
Imposte	2.403,51 €		
Azimut - liquidazione netta - 50%	15.400,29 €		
Azimut - rendita lorda annua	827,45 €		
Imposte	111,71 €		
Azimut - rendita netta annua	715,74 €		
Rendita disponibile per 3 anni	2.147,23 €		
DA RAPPORTO DI CONTO CORRENTE			
50% CONTO CORRENTE	5.000,00 €		
TOTALE ATTIVO LIQUIDATORIO	91.068,43 €		

